

**Allegato 7****MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI TATUAGGIO E PIERCING**

Per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e di piercing nell'ambito di raduni, convention o manifestazioni pubbliche comunque denominate devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.

In particolare, devono essere rispettate almeno le prescrizioni previste dal decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004, nonché le specifiche disposizioni contenute nei regolamenti locali di igiene e nel regolamento edilizio dei comuni ove la manifestazione è organizzata.

Sono comunque requisiti minimi indispensabili:

- presenza di lavandino con acqua corrente, calda e fredda, e potabile;
- separazione e delimitazione delle aree in cui vengono eseguite le prestazioni mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
- visione della prestazione al pubblico consentita attraverso pannelli trasparenti di separazione;
- presenza di contenitori appositi per rifiuti;
- presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;
- utilizzo preferenziale di materiale monouso.

Il soggetto organizzatore deve inoltre provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento all'allegato IV del medesimo, per quanto applicabile.

È infine onere del soggetto organizzatore ottemperare ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente (ad es.: concessioni temporanee per l'occupazione del suolo pubblico; autorizzazioni temporanee in deroga impatto acustico; autorizzazioni temporanee di vendita di prodotto alimentari o non alimentari; segnalazione certificata di inizio attività; compatibilità paesaggistica, storico o culturale)

È comunque fatta salva ogni ulteriore prescrizione prevista da normative speciali, quali, ad esempio, le normative in tema di prevenzione incendi e primo soccorso.